


**RACCOMANDATA**



Venezia, 27 marzo 2008



ALLA SIG.RA

**36078 - VALDAGNO**

TA 2.4.0

Prot. n.149 /Fisc. Gen.

**OGGETTO: Interpello 907-13 /2008.**

In riferimento all'interpello in oggetto, a parziale rettifica dello stesso,

*si comunica*

che, con risoluzione n. 102/E del 19.03.2008, in risposta all'ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, l'Agenzia delle Entrate, ferma restando la natura di imposta del canone di abbonamento televisivo, ha precisato che "in merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo ... detta attività esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di ciò, al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, è stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione".

"In conclusione" - prosegue la risoluzione - "la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder ..., è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive".

D'E

IL CAPO UFFICIO  
Biagio Rinaldi

